



STATUTO

dell'associazione "Giovani Cooperazione Trentina"

Approvato a unanimità dall'Assemblea Straordinaria di sabato 18 aprile 2026



Art.1 - Denominazione e sede

1. Nello spirito dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol e della Costituzione della Repubblica Italiana, l'Associazione denominata "Giovani Cooperazione Trentina", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore", e dalle norme del Codice Civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trento, via Segantini n. 10, presso la Federazione Trentina della Cooperazione. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, da qui in avanti "PAT", e può estendersi anche a livello nazionale e/o internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.1 - bis Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS"

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di seguito indicato come "RUNTS", l'acronimo "APS" deve essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Giovani Cooperazione Trentina APS".
2. L'Associazione da quel momento utilizza l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. In caso di cancellazione dal RUNTS, l'acronimo "APS" non può più essere utilizzato.



Art. 2 - Attività di interesse generale, scopi e attività

1. L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e associate o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati e associate, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, c. 1, del Codice del Terzo Settore, come di seguito elencate e specificate alle lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

4. L'Associazione, ispirandosi ai principi esposti nella Carta dei Valori della Cooperazione Trentina e collaborando con la Federazione Trentina della Cooperazione, ha come scopo primario la promozione della partecipazione, della formazione, della rappresentanza e dell'assunzione di responsabilità delle giovani e dei giovani nel movimento cooperativo trentino, locale, nazionale e internazionale, al fine di contribuire alla loro formazione civile, sociale e cooperativa. In coerenza con la propria natura di associazione giovanile, l'Associazione favorisce il protagonismo delle nuove generazioni, il ricambio generazionale negli organismi cooperativi, la formazione alla governance cooperativa e il dialogo



intergenerazionale come strumento di accompagnamento all'ingresso delle giovani e dei giovani nei luoghi della partecipazione e della responsabilità mutualistica.

5. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, potrà svolgere le seguenti attività:

- rappresentare e valorizzare, in forma associata, la componente giovanile del movimento cooperativo trentino;
- organizzare seminari, incontri, conferenze e convegni per l'analisi e l'approfondimento di tematiche culturali, sociali e solidaristiche;
- organizzare corsi e moduli formativi su materie di interesse culturale, economico e sociale, in particolare per stimolare i/le giovani a valutare la formula cooperativa come opportunità per creare nuovo valore per sé e per il territorio;
- collaborare con Associazioni ed Organismi del Terzo Settore, Enti pubblici e privati, operanti negli ambiti della utilità e solidarietà sociale, anche attraverso la sottoscrizione di accordi e protocolli;
- delegare proprie rappresentanze in associazioni, enti o società nella PAT, nazionali o internazionali, al fine di creare relazioni funzionali alle finalità e agli scopi dell'Associazione;
- fare rete con le realtà di rappresentanza giovanile, siano esse a carattere cooperativo che non, che operano sul territorio della PAT, a livello nazionale e internazionale;
- organizzare iniziative per favorire il protagonismo giovanile all'interno del movimento cooperativo;
- organizzare le relazioni fra le componenti settoriali e territoriali dei/delle giovani della cooperazione trentina;



- valorizzare l'investimento nelle ACS Associazioni Cooperative Scolastiche e CFS Cooperative Formative Scolastiche promosso dalla Federazione Trentina della Cooperazione, in collaborazione con essa, attraverso iniziative dedicate a studenti e studentesse;
- monitorare la condizione giovanile del territorio per focalizzare proposte di miglioramento;
- redigere e pubblicare materiali cartacei, informatici e audiovisivi, comprensivi di informazioni, notizie e approfondimenti per gli associati;
- svolgere ogni altra attività funzionale al perseguimento dello scopo sociale non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento;
- promuovere percorsi di formazione, orientamento e accompagnamento alla partecipazione dei/delle giovani negli organi delle cooperative e degli enti del movimento cooperativo;
- creare occasioni di incontro, confronto e progettazione tra giovani cooperatrici e cooperatori e giovani interessati alla cooperazione.

6. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

7. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.



Art. 3 - Socie e soci

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutte le persone associate; le cariche associative sono elettive e ogni persona associata può esservi nominata.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra le persone associate riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
3. Possono aderire all'Associazione, in qualità di persone fisiche associate, coloro che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età, in quanto portatori dell'interesse giovanile cooperativo che l'Associazione intende promuovere e rappresentare. Possono altresì essere ammesse le Associazioni di Promozione Sociale che, aderendo alle finalità istituzionali dell'Associazione, intendano collaborare al loro raggiungimento. Qualora l'associato persona fisica, al compimento del trentaseiesimo anno di età, ricopra una carica nel Consiglio Direttivo, egli conserva eccezionalmente la qualità di associato fino alla scadenza del mandato in corso, esclusivamente ai fini del completamento dello stesso.
4. Possono essere ammessi/e come associati/e anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.
5. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o da 3 (tre) Associazioni di Promozione Sociale. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del RUNTS.
6. Gli enti sono rappresentati da chi ne esercita la presidenza, ovvero da altra persona delegata dal Consiglio Direttivo.
7. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.



Art. 4 - Ammissione delle socie e dei soci

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto, utilizzando il relativo modulo, al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato per iscritto entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione e comporta l'iscrizione nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto alla persona interessata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro tale provvedimento la persona interessata può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art. 5 - Diritti e doveri delle socie e dei soci

1. Tutte le persone associate hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, le persone associate hanno diritto di:



- partecipare in Assemblea con diritto di voto secondo le modalità indicate all'art. 11 del presente Statuto, compreso il diritto di elettorato attivo e, quanto all'elettorato passivo, nei limiti dei requisiti previsti dal presente Statuto;

- essere informati/e di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

- esaminare i libri sociali. L'esercizio di tale diritto avviene previa presentazione di espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati;

- beneficiare delle facilitazioni e delle convenzioni promosse dall'Associazione;

- partecipare a tutte le sue manifestazioni e le iniziative, nei limiti e con le modalità previste dal Consiglio Direttivo. È garantita l'uniformità del rapporto associativo.

3. L'esercizio dei diritti sociali spetta alle persone associate fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che esse siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale.

4. Le persone associate hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti interni all'Associazione e nei rapporti con gli organi sociali;

- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- versare la quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto.

5. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.



Art. 6 - Perdita della qualifica di socia o di socio

1. La qualifica di persona associata cessa per:

- recesso volontario. Ogni persona associata può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- mancato pagamento della quota associativa annuale per due annualità consecutive. Il Consiglio Direttivo deve comunicare tale obbligo a tutte le persone associate entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. La persona associata che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. La persona associata decaduta può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
- perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 3 del presente Statuto, ivi compreso, per le persone fisiche associate, il compimento del trentaseiesimo anno di età. Tuttavia, nel caso in cui il socio/la socia, alla data del compimento del trentaseiesimo anno di età, ricopra la carica di componente del Consiglio Direttivo, la perdita della qualità di associato/a è differita fino alla scadenza naturale del mandato in corso; qualora la carica cessi anticipatamente per qualsiasi causa, la qualità di associato/a cessa contestualmente, salvo che il soggetto non sia ancora in possesso del requisito anagrafico ordinario.

2. La persona associata può invece essere esclusa dall'Associazione per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.



3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto alla persona interessata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro tale provvedimento la persona esclusa può proporre appello all'Assemblea Ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea Ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Alla persona appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, la persona esclusa mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.

4. Chi abbia receduto o sia stato escluso dall'Associazione non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 - Volontarie e volontari

1. I/le volontari/e sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i/le volontari/e, persone associate o non associate, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari e le proprie volontarie contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.



4. L'attività del volontario/della volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari/alle volontarie possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5. La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario/a è associato/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

6. L'Associazione può assumere lavoratrici e lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle proprie persone associate, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità e nei limiti previsti dalle specifiche disposizioni.

Art. 8 - Organi Sociali

1. Sono Organi Sociali dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo, nel caso del verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea;
- l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo, nel rispetto dei requisiti statuari coerenti con le finalità associative e con la natura giovanile dell'Associazione.



Art. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutte le persone associate in regola con il versamento dell'eventuale quota annuale ed è convocata in sessione Ordinaria o Straordinaria.

2. Ciascuna persona associata può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un'altra persona associata mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione della persona delegante e della persona delegata. Ciascuna persona associata può rappresentare una sola altra persona associata. Non possono essere conferite deleghe ai/alle componenti degli organi sociali e agli/alle eventuali dipendenti dell'Associazione.

3. L'Assemblea è convocata da chi esercita la presidenza dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei/delle componenti del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) delle persone associate. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il/la Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il/la Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di Controllo, se nominato, o il/la Vicepresidente o, in subordine, chi tra i/le componenti del Direttivo ha l'età maggiore deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.



4. La convocazione deve pervenire per iscritto alle persone associate tramite lettera o e-mail o altro strumento telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, sempre che l'interesse dei/delle partecipanti sia identificata e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi effettua la verbalizzazione, e dove non deve necessariamente trovarsi anche chi esercita la presidenza dell'Assemblea; nel caso in cui chi effettua la verbalizzazione e chi esercita la presidenza della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura della persona con funzione di verbalizzazione, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa da chi esercita la presidenza dell'Assemblea o da colui o colei che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal/dalla Vicepresidente o da un'altra persona associata indicata in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto da chi ha esercitato la presidenza e da chi ha effettuato la verbalizzazione a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.



Art. 10 - Costituzione e compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, di persona o per delega, della metà più uno delle persone associate; in seconda convocazione con la presenza, di persona o per delega, di qualsiasi numero di persone associate.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti delle persone associate presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

3. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- determinare il numero, eleggere e revocare i/le componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i/le componenti dell'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- eleggere e revocare l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;



- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei/delle componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

4. È compito dell'Assemblea Straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

5. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, di persona o per delega, di almeno 3/4 (tre quarti) delle persone associate aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza delle persone associate presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza, di persona o per delega, di almeno un terzo più uno delle persone associate aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza delle persone associate presenti.

6. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea Straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle persone associate aventi diritto di voto, presenti di persona o per delega.



Art. 11 - Regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
3. Per le votazioni si procede con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.
4. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio devono essere disciplinate in apposito regolamento.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 (tre) fino a un numero massimo di 11 (undici) persone nominate tra gli associati secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
3. L'incarico di Consigliere è svolto a titolo gratuito. È ammesso tuttavia il rimborso delle spese vive legate allo svolgimento di attività per conto dell'Associazione, nella misura approvata dal Consiglio Direttivo.



4. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.

5. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per il rinnovo. Possono candidarsi ed essere eletti nel Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati persone fisiche che, alla data dell'Assemblea elettiva, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Il componente del Consiglio Direttivo che compia il trentaseiesimo anno di età nel corso del mandato conserva la carica fino alla sua scadenza naturale e mantiene, a tal fine, la qualità di associato ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

6. Se un Consigliere rimane assente ingiustificato a tre riunioni consecutive nel corso del mandato, decade dall'incarico. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri eletti, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. Questa eventualità anticipa la funzione elettiva alla prima assemblea utile.

Art. 13 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.



2. La prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla nuova elezione è convocata dal Presidente uscente o, in subordine, dal consigliere più anziano di età fra i nuovi eletti. Nella prima riunione il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.

3. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

4. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

5. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

8. Le votazioni si effettuano con voto palese.

9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.



10. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere dell'Associazione;
- deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- redigere e approvare gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- adottare provvedimenti di esclusione verso i Soci qualora si rendessero necessari;
- proporre l'ammontare della quota associativa;
- provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e stabilire l'Ordine del Giorno;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;



- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - nominare le rappresentanze dell'Associazione presso altri enti;
 - deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;
 - adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
11. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi componenti il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
12. Il Segretario/la Segretaria si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal/dalla Presidente.

Art. 14 - Presidente

1. Il/la Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai Soci, a terzi ed in giudizio.
2. Il/la Presidente dell'Associazione è nominato/a all'interno del Consiglio Direttivo.



3. Il/la Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi di Soci che di terzi;
- curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

5. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

6. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

7. Il/la Presidente può ricoprire la carica per non più di due mandati consecutivi.

Art. 15 - Tesoreria

1. Il Tesoriere/ la Tesoriera viene eletto/a dal Consiglio Direttivo e ha una funzione di controllo dell'amministrazione contabile dell'Associazione. Il/la Tesoriere/Tesoriera



garantisce la correttezza dei pagamenti sulla base delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e presenta in Assemblea il rendiconto contabile consuntivo dell'anno.

Art. 16 - Cause di decadenza e sostituzione dei/delle componenti del Consiglio Direttivo

1. La carica di componente del Consiglio Direttivo si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 12 comma 4 del presente Statuto;
- perdita della qualità di associato, salvo il caso di differimento previsto dall'art. 6 del presente Statuto per il completamento del mandato consiliare.

2. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il/la Presidente o, in subordine, il/la componente del direttivo con l'età maggiore, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi componenti del Direttivo, i componenti del Direttivo cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.



Art. 17 - Segreteria

1. L'Associazione si avvale di una Segreteria tecnica presso la Federazione Trentina della Cooperazione che riveste un ruolo di stimolo propositivo ed elaborativo a supporto del Consiglio Direttivo. In particolare, dovrà:

- aggiornare il Libro dei Soci;
- progettare e gestire le iniziative;
- curare la predisposizione delle richieste di finanziamento;
- curare la predisposizione e l'invio delle informative sull'attività dell'Associazione (e-mail, newsletter, inviti, proposte formative, articoli di interesse...);
- redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- gestire la posta in entrata e uscita;
- fornire supporto operativo alle varie iniziative dell'Associazione;
- supportare l'attività della tesoreria.

Art. 18 - Organo di controllo

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra le persone associate.

2. Il componente dell'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.



3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico/a componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

5. Il/la componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

6. È compito dell'organo di controllo:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;



- partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

7. Nei casi previsti dall'art. 31, c. 1 del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

8. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 - Organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra le persone associate. Il/la componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il/la componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.



6. Il/la componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 20 - Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- 1) il libro degli associati;
- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- 4) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Art. 21 - Rapporti con la Federazione Trentina della Cooperazione



1. L'Associazione, pur mantenendo autonomia gestionale e programmatica, si impegna a mantenere una costante relazione con chi esercita la presidenza, o con persona delegata, della Federazione Trentina della Cooperazione.

Art. 22 - Risorse economiche e bilancio

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a persone fondatrici, persone associate, lavoratori e lavoratrici, collaboratori e collaboratrici, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;



- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

4. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.

5. Alla fine di ciascun esercizio il/la Tesoriere e il Consiglio Direttivo predispongono il bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 23 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più soggetti liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Art. 24 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto si applicano le norme del Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.